

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
PER
VERIFICATORE/VALIDATORE GHG**

INDICE

1.0REQUISITI DI ACCESSO PER I PARTECIPANTI

2.0REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

3.0RICORSI E RECLAMI

1. REQUISITI DI ACCESSO PER I PARTECIPANTI

Per poter accedere al corso l'interessato dovrà aver conseguito un Diploma di istruzione secondaria superiore o titolo superiore.

È richiesta un'appropriata e documentata esperienza di lavoro di almeno 2 anni in attività tecniche nel settore Ambiente o GHG all'interno di aziende, società specializzate nella consulenza ambientale, o in attività di verifica/validazione in campo ambientale o GHG che abbia consentito di acquisire capacità e conoscenze su alcuni o tutti i seguenti argomenti:

- sistemi di gestione ambientale;
- quadro normativo internazionale in materia ambientale;
- quadro normativo internazionale in materia di accreditamento e conduzione delle verifiche/validazioni
- LCA;
- CFP;
- inventari GHG.

Possono accedere al corso anche coloro che sono in possesso dell'attestato relativo al corso qualificato CEPAS "Esperto di impronta climatica di prodotto (Carbon Footprint di Prodotto)".

Per controllare il rispetto di tali requisiti, Aequilibria chiederà ai partecipanti del corso il loro *curriculum vitae* aggiornato.

In seguito alla ricezione del CV di ogni partecipante del corso, Aequilibria procederà alla compilazione del file Excel "CV_Requisiti di accesso partecipanti" con lo scopo di valutare il rispetto dei requisiti di accesso di ogni partecipante. Questo file funge anche da archivio dei requisiti dei partecipanti di tutte le edizioni del corso.

2. REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

A tutti i candidati che abbiano partecipato almeno al 95% delle ore totali del corso sarà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Il Responsabile Tecnico del corso si riserva di non consegnare tale attestato a quei partecipanti che abbiano dimostrato particolari carenze comportamentali, cognitive o caratteriali che sconsiglino l'impiego dello stesso in attività di verifica/validazione GHG in ambito volontario.

3. RICORSI O RECLAMI

Tutti i partecipanti ai corsi possono presentare reclami in forma scritta, non saranno invece accettati reclami orali o telefonici. Sarà cura della Direzione fornire celermente la relativa risposta cercando, in prima istanza, di risolvere le controversie con il pieno coinvolgimento diretto delle parti. Tali soluzioni dovranno essere ispirate al rispetto reciproco, alla libertà di espressione e all'assenza di ritorsioni, immediate o nel tempo a venire. Ove ritenuto necessario, sarà cercato anche il coinvolgimento dei docenti.

L'organizzazione garantisce una risposta scritta al reclamo e/o ricorso entro quindici giorni dalla data di ricezione del reclamo e/o ricorso. Per i problemi più complessi la risposta potrà essere di tipo interlocutorio, qualora si rendessero necessarie ulteriori indagini e/o approfondimenti.

I ricorsi che dovessero sorgere contro decisioni dell'organizzazione in merito all'esito degli eventuali esami o valutazioni di fine corso dovranno essere presentati, esclusivamente in forma scritta, all'attenzione del Direttore entro 45 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione e dovranno, tra l'altro, fornire dettagli circa:

- le generalità della persona che presenta ricorso,
- la descrizione dettagliata dell'evento e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento,
- i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa.

Ogni ricorso viene numerato e registrato su apposito registro e si provvede a confermare al ricorrente per iscritto l'avvenuto ricevimento. Il Direttore, in collaborazione con il Responsabile Tecnico, promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del ricorso con la finalità di risolvere la controversia. Qualora il ricorso abbia esito positivo, il Direttore ne dà comunicazione scritta al ricorrente; in caso contrario lo informa, sempre per iscritto, del diritto di appello. In caso di appello, la controversia viene esaminata e risolta entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso da un Collegio Arbitrale composto da:

- un rappresentante di Aequilibria,
- un rappresentante del Candidato che presenta ricorso,
- una persona "terza parte" indipendente, scelta da entrambe le parti o, in mancanza di accordi, scelta dal Tribunale di Venezia, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

A conclusione dell'accertamento, il Direttore provvede ad informare per iscritto il ricorrente dell'esito dell'appello; in ogni caso le spese sono da considerarsi a carico del soccombente.

La gestione dei dati raccolti nell'ambito dei ricorsi avviene nel rispetto della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni e ad opera del Responsabile Qualità tutta la documentazione verrà archiviata.